



COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE
PROVINCIA DI BOLOGNA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI
TASI

Adottato con delibera di
n. 16/CC del 31/03/2014

INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Soggetto attivo
- Art. 3 - Presupposto impositivo
- Art. 4 - Soggetti passivi
- Art. 5 - Base imponibile
- Art. 6 - Aliquote
- Art. 7 - Detrazione per abitazione principale
- Art. 8 - Esenzioni
- Art. 9 - Funzionario Responsabile
- Art. 10 - Dichiarazione
- Art. 11 - Versamenti
- Art. 12 - Rimborsi e compensazione
- Art. 13 - Attività di controllo e sanzioni
- Art. 14 - Interessi
- Art. 15 - Accertamento con adesione
- Art. 16 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Art. 17 - Riscossione coattiva
- Art. 18 - Entrata in vigore del regolamento
- Art. 19 - Clausola di adeguamento

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 - Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
2. È assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214 ed al Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria I.M.U.

Art. 4 - Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 2.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. Diversamente i titolari del diritto reale saranno assoggettati ad un'unica obbligazione tributaria solidale.

3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 5 - Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica l'articolo 4 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU. Le deliberazioni di determinazione dei valori delle aree fabbricabili già adottate o da adottarsi da parte dell'Amministrazione Comunale e riferite all'IMU si ritengono applicabili anche ai fini TASI.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 5 bis del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.M.U.
4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

Art. 6 - Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura regolamentare, può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 7 - Detrazione per abitazione principale

1. Con la delibera di cui al precedente articolo 6 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione dell'ammontare della rendita dell'unità abitativa, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

Art. 8 - Esenzioni

1. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi e/o Unioni fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504.
Ai fini dell'applicazione della lettera i), restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012 n. 27 e smi.

Art. 9 - Funzionario Responsabile

1. La Giunta Comunale con proprio atto designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.

Art. 10 - Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

Art. 11 - Versamenti

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o altre modalità previste dalla legge.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente.
3. Il soggetto passivo deve effettuare i versamenti relativi alla TASI con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in base al numero delle rate stabilite dall'Ente con deliberazione del Consiglio Comunale, di cui al precedente articolo 6.
Sono consentite almeno due rate con scadenza semestrale, delle quali:
 - . la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;
 - . la seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.Resta in ogni caso nella facoltà del soggetto passivo provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.
5. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 2 (due) euro. Tale importo si intende riferito al tributo

complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

6. Si considera correttamente eseguito il pagamento effettuato anche solamente da parte di uno degli obbligati in solido o da uno solo tra gli obbligati ed i coobbligati (nello specifico in caso di presenza di detentori o occupanti diversi dal titolare del diritto reale), a condizione che l'imposta sia stata versata per l'intero suo ammontare dovuto con riferimento alle diverse fattispecie ricadenti sui diversi soggetti obbligati e a condizione che, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo rispetto a quello in cui il versamento è dovuto, il soggetto che ha eseguito il versamento ne dia comunicazione al competente ufficio tributi indicando i soggetti e le quote per cui è stato effettuato un unico pagamento.
7. Si considerano validi e, pertanto, non sono sanzionabili i versamenti tempestivamente eseguiti ad Ente non competente, purché effettuati nei termini di legge.

Art. 12 - Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso secondo le modalità precisate dagli artt. 20 - 21 e 22 del vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.
3. Il Funzionario responsabile, a seguito di specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione tra le somme a credito con quelle a debito, dovute dal soggetto passivo al Comune stesso, soltanto a titolo di TASI.
4. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 20,00 compresi interessi.

Art. 13 - Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella L. n. 147 del 2013 e nella L. n. 296 del 2006.
2. Sulle somme dovute a titolo di TASI a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi secondo le modalità

precisate all'art. 21 del vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 120 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
8. Le sanzioni di cui ai commi 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
9. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 20, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 14 - Interessi

1. Sulle somme dovute dal contribuente e su quelle che devono essere rimborsate al contribuente si applicano gli interessi nella misura del tasso legale, come specificato all'art. 21 del vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.

Art. 15 - Accertamento con adesione

1. E' introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente così come previsto dal D.Lgs. 19 giugno 1997

n. 218 e dall'allegato "A" del vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.

Art. 16 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento. L'importo rateizzato è calcolato con sanzioni ridotte.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c. l'importo non può più essere rateizzato;
 - d. le sanzioni sono applicate per intero.
5. Non possono essere concesse rateizzazioni una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva.

Art. 17- Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 20.

Art. 18 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

Art. 19 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.